

## **Requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.**

L'art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all'Albo ed in particolare al comma 2 lettera d) dell'articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua l'iscrizione all'albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente Consiglio di amministrazione, in altre parole chiunque abbia la legale rappresentanza dell'impresa o dell'ente) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

- a) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- b) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

In ogni caso non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno 10 anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia intervenuta la riabilitazione.

Si evidenzia che tali requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dal responsabile tecnico dell'impresa e ciò a sottolineare, ancora una volta, l'importanza e la centralità di questa figura.

Il Comitato nazionale dell'Albo, a seguito di una serie di richieste di chiarimento pervenute da alcune Sezioni regionali circa la corretta applicazione dell'art.10, comma 2, lettera d) del DM 120/2014, ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019; in particolare è stato richiesto cosa succede quando un soggetto abbia riportato, in tempi

diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori, per ciascuna condanna, ad un anno di reclusione.

Nella Circolare si evidenzia la rilevanza della questione quando, in sede di esecuzione, le plurime condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina del reato continuato ex art.671 del c.p.p. e dell'art.81, comma 2, del c.p. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale.

Poiché la previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, l'organo centrale dell'Albo ha ritenuto che, qualora l'interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, vi sia stata una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.

La Circolare affronta poi anche la questione di come debba essere considerata, ai fini della permanenza del requisito morale, l'esito positivo della "messa in prova" ex art.168 bis e 168 ter del c.p.

Sul punto il Comitato nazionale ha chiarito che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, l'esito positivo della "messa in prova", non possa avere influenza sul requisito morale.

*A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo*

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

**Per maggiori informazioni scrivere a [info@bsnconsulting42.it](mailto:info@bsnconsulting42.it)**

**Leonardo Di Cunzolo**

**[www.bsnconsulting42.it](http://www.bsnconsulting42.it)**